Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **697**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Basilio Magno vescovo e dottore e di S. Agostino vescovo e dottore, in Ariano Polesine.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Adria 1° marzo 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Basilio Magno vescovo e dottore, in località S. Basilio di Ariano Polesine (Rovigo), e di S. Agostino vescovo e dottore, in località Marchiona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **698**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Cave.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palestrina 4 novembre 1976, integrato con tre dichiarazioni datate 23 febbraio 1977, 20 febbraio 1978 e 15 luglio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Cave (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **699.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna dei Cieli, in Catanzaro.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro 1° gennaio 1976, integrato con dichiarazione 11 dicembre 1976, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna dei Cieli, in Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **700.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, in S. Giuliano Terme.

N. 700. Decreto del Presidente della Republica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, in frazione Orzignano del comune di S. Giuliano Terme (Pisa), viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **701.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, in Palaia.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, in frazione Gello del comune di Palaia (Pisa), viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **702.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria dei Servi, in Genova-Centro.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 30 aprile 1961, integrato con altro decreto 18 maggio stesso anno, e con due dichiarazioni datate 14 aprile 1976 e 25 ottobre 1977, relativo: *a*) al trasferimento, con lo stesso titolo, in località Foce di Genova del beneficio parrocchiale di S. Maria dei Servi, in Genova-Centro; *b*) all'incorporazione nella limitrofa parrocchia di S. Maria Assunta, in Carignano (Torino), del territorio della parrocchia di S. Maria dei Servi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **703.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Santa Maria in Gradi delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli », in Arezzo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Santa Maria in Gradi delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli », in Arezzo. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla provincia romana delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Roma, con atto pubblico 7 giugno 1977, n. 59953 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, e consistente in due fabbricati siti in Arezzo, un fabbricato in località S. Giuliano di Arezzo, in un complesso immobiliare ed in un appezzamento di terreno in località Doccione Chiusi del comune di Chiusi della Verna (Arezzo), il tutto descritto e valutato in L. 1.089.000.000 nelle quattro perizie giurate datate 3 giugno 1977 del geom. Giancarlo Felici.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vercaf-balsamico » 6 supposte adulti e della relativa serie 6 supposte bambini, della ditta Istituto farmaco biologico Vermont, in Quero. (Decreto di revoca n. 5825/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 gennaio 1962 e 2 luglio 1965, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 19200 e 19200/1 la specialità medicinale denominata « Vercaf-balsamico » supposte per adulti, nella confezione 6 supposte e la relativa serie supposte per bambini, nella confezione 6 supposte, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi 34, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla propria composizione, come contestato alla ditta interessata con decreto ministeriale in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Vercaf-balsamico » supposte per adulti, nella confezione 6 supposte e della relativa serie supposte per bambini, nella confezione 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 19200 e 19200/1, in data 13 gennaio 1962 e 2 luglio 1965, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11018)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pantozide », nella confezione flacone da una dose più fiale diluente da 2,5 cc, della ditta Italsuisse S.a.s., in Casarile. (Decreto di revoca n. 5826/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 maggio 1966 e 29 luglio 1977, con i quali venne registrata al n. 14197 la specialità medicinale denominata « Pantozide », nella confezione flacone da una dose più fiale diluente da 2,5 cc, a nome della ditta Italsuisse S.a.s., sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco n. 54, codice fiscale n. 00758180152; socio accomandatario sig. Giancarlo Ceroni, codice fiscale numero CRNGCR35R07A045V, sesso maschile, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935, residente in Vernate (Milano), via Castelnuovo, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta medesima in data 12 ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pantozide », nella confezione flacone da una dose più fiale diluente da 2,5 cc, registrata al n. 14197 in data 28 maggio 1966 e 29 luglio 1977, a nome della ditta Italsuisse S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54, codice fiscale numero 00758180152; socio accomandatorio sig. Giancarlo Ceroni, codice fiscale n. CRNGCR35R07A045V, sesso maschile, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935, residente in Vernate (Milano), via Castelnuovo.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11019)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aflogos » della categoria 10 supposte con guaiacolo per adulti e le relative serie di categoria 10 supposte con guaiacolo bambini, della ditta Biomedica Foscama S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5828/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 settembre 1966 e 16 ottobre 1967, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 6217/A e 6217/A-1 la categoria 10 supposte con guaiacolo per adulti e la serie di categoria 10 supposte con guaiacolo per bambini, della specialità medicinale denominata « Aflogos » a nome della ditta Biomedica Foscama S.p.a. - Industria chimica farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500, codice fiscale n. 00408870582, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le suddette preparazioni contengono calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio e vitamine per somministrazione rettale, come contestato alla ditta interessata in data 24 settembre 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta in data 21 giugno 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 10 supposte con guaiacolo per adulti e della serie di categoria 10 supposte con guaiacolo per bambini della specialità medicinale denominata « Aflogos », registrate rispettivamente ai numeri 6217/A e 6217/A-1, in data 12 settembre 1966 e 16 ottobre 1967, a nome della ditta Biomedica Foscana - Industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500, codice fiscale n. 00408870582.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11021)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bonicetina » supposte per adulti 5 supposte e le relative serie 5 supposte bambini, della ditta Boniscontro e Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca n. 5827/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1968, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 14527 e 14527/1 la specialità medicinale denominata « Bonicetina » supposte per adulti nella confezione 5 supposte e la relativa serie supposte per bambini nella confezione 5 supposte, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23, codice fiscale n. 00470480013, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie controdeduzioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 24 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità me[illegible] nale denominata « Bonicetina » supposte per adulti la confezione 5 supposte e la relativa serie supp[illegible] per bambini nella confezione 5 supposte, registrat[illegible] spettivamente ai numeri 14526 e 14527/1 in data 24 sto 1968 a nome della ditta Boniscontro e Gazzone, sede in Torino, corso Racconigi 23, codice fiscale mero 00470480013.

I prodotti dei quali sono revocate le registraz[illegible] devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto spe[illegible] Sicilia ed i competenti organi delle restanti regio[illegible] statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuz[illegible] del presente decreto, da comunicarsi agli ordini medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizio[illegible] da notificarsi in via amministrativa alla ditta int[illegible] sata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazz[illegible] Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSI[illegible]

(11020)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare il quadrimestre gennaio-aprile 1980 sulle operazioni di dito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive difiche ed integrazioni, recante provvedimenti per dinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e cessive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'a alla determinazione del tasso di riferimento ai fini [illegible] concessione del contributo pubblico sugli interessi le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tes foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* [illegible] Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il q[illegible] il tasso di riferimento da applicare alle operazion[illegible] credito agevolato previste dalle disposizioni sop[illegible] chiamate è stato determinato nella misura del 15,[illegible] e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei f[illegible] sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva [illegible] nosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi loro attività;

Considerato che da un lato le difficoltà di ordine ministrativo che gli istituti finanziatori incontrano rapporti con le regioni cui è demandato l'interv[illegible] agevolato, dall'altro il limitato numero di emission[illegible] obbligazioni effettuate dagli istituti di credito agr[illegible]

che comportano variazioni di costo, nel corso dell'anno, di scarso valore, consigliano di modificare la periodicità di variazione del tasso di riferimento portandola da bimestrale, come previsto dal citato decreto ministeriale 19 marzo 1977, a quadrimestrale;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso di riferimento con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi è determinata per il quadrimestre gennaio-aprile 1980, per tutto il territorio nazionale nella misura massima del 15% annua così composta:

12,95% per costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

2,05% per commissione onnicomprensiva riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità quadrimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quelli in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del quadrimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del quadrimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del quadrimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 27

(530)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre gennaio-aprile 1980 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 19 della cennata legge n. 153, il quale stabilisce che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge medesima è accordato agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale di interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che da un lato le difficoltà di ordine amministrativo che gli istituti finanziatori incontrano nei rapporti con le regioni cui è demandato l'intervento agevolato, dall'altro il limitato numero di emissioni di obbligazioni effettuate dagli istituti di credito agra-

rio che comportano variazioni di costo, nel corso dell'anno, di scarso valore, consigliano di modificare la periodicità di variazione del tasso di riferimento portandola da bimestrale, come previsto dal citato decreto ministeriale 19 marzo 1977, a quadrimestrale;

Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste il quale si è espresso in merito con lettura del 7 luglio 1979, n. 74105;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso di riferimento con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi è determinato per il quadrimestre gennaio-aprile 1980, per tutto il territorio nazionale nella misura massima del 15% annua così composta:

12,95% per costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

2,05% per commissione onnicomprensiva riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità quadrimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quelli in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del quadrimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del quadrimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del quadrimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 28

(531)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979, 8 maggio 1979 e 26 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 17 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(385)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 12 maggio 1979 e 8 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(383)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 11 settembre 1978, 12 febbraio 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori (Lucca), è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(387)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova), è prolungata al 22 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(389)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 6 luglio 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(398)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 1° marzo 1979, 16 luglio 1979 e 17 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 29 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(399)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(397)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 1° marzo 1979, 16 luglio 1979, 17 luglio 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(400)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 12 maggio 1979, 8 ottobre 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(384)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 11 settembre 1978, 12 febbraio 1979, 10 luglio 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori (Lucca), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979, 8 maggio 1979, 26 ottobre 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 17 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(386)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1979, 27 settembre 1979, 28 settembre 1979, 29 settembre 1979 e 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 18 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(395)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, è prolungata al 13 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(391)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1979, 27 settembre 1979, 28 settembre 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 18 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(392)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 19 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 3 agosto 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 gennaio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(393)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 4 dicembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979 e 2 agosto 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione e della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952.

Il 9 novembre 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 880, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977, sono stati depositati a Bruxelles, presso il Governo belga, gli strumenti di ratifica delle sottoindicate convenzioni firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:

1) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo della Repubblica italiana avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, lettere *a*) e *b*), si riserva

(*a*) il diritto di non applicare le disposizioni della presente convenzione al sequestro di una nave effettuato in virtù di uno dei crediti marittimi previsti alle lettere *o*) e *p*) dell'art. 1 e il diritto di applicare a detto sequestro la propria legge nazionale;

(*b*) il diritto di non applicare le disposizioni del primo paragrafo dell'art. 3 al sequestro effettuato sul proprio territorio per i crediti previsti alla lettera *q*) dell'art. 1 ».

2) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo della Repubblica italiana avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4, comma secondo, si riserva il diritto di perseguire i reati commessi nelle proprie acque territoriali ».

3) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio.

Le convenzioni suddette, ai sensi rispettivamente degli articoli 14 (*b*), 8 (*b*) e 12 (*b*), entreranno in vigore per l'Italia il 9 maggio 1980.

(197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Università degli studi di Cagliari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Cagliari 5 ottobre 1979, n. 1509, l'opera universitaria dell'Università degli studi di Cagliari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in via Pontano, 37, Cagliari, al prezzo di L. 1.400.000.000 da destinare ad alloggio per studentesse.

(200)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 20 dicembre 1979, n. 246, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 10.000.000 donata dalla sig.ra Anna Maria Paladino ved. Tempestini per l'istituzione di un premio annuale di studio da intestare al « Prof. Omero Tempestini » da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia presso la suddetta Università che abbia discusso la migliore tesi in clinica odontoiatrica.

(378)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società finanziaria italiana, società per azioni, in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 17 febbraio 1964 che ha posto in liquidazione la Società finanziaria italiana, società per azioni, con sede in Milano, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i propri provvedimenti del 17 febbraio 1964 e del 1° marzo 1977 concernenti la nomina del rag. Ferdinando Tesi quale uno dei tre commissari liquidatori della Società finanziaria italiana S.p.a. e la conferma dello stesso come unico commissario;

Considerato che il rag. Tesi è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giancarlo Negri, nato a Belgirate (Novara), il 19 settembre 1915, è nominato commissario liquidatore della Società finanziaria italiana, società per azioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Tesi, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(481)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monte S. Pietro, Crespellano, Campogalliano e Cotignola

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 3737 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 9247/8457 nella seduta del 5 dicembre 1979): comune di Monte S. Pietro (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 settembre 1977, n. 72);

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 3738 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 9010/8342 nella seduta del 29 novembre 1979): comune di Crespellano (Bologna) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 21 marzo 1977, n. 28 e 29 luglio 1977, n. 115);

deliberazione 6 novembre 1979, n. 3833 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 9033/8318 nella seduta del 29 novembre 1979): comune di Campogalliano (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 ottobre 1978, n. 162);

deliberazione 6 novembre 1979, n. 3834 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 9034/8319 nella seduta del 29 novembre 1979): comune di Cotignola (Ravenna) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 15 dicembre 1978, numeri 326 e 334).

(11360)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, per l'individuazione di due candidati da assumere con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Sentiti i senatori questori;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'individuazione di due candidati da assumere con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati del Senato della Repubblica.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il venticinquesimo anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 30 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 25 anni di età, ma non superato i 30, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alla prova orale la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente nella risposta scritta a quesiti concernenti la gestione operativa di un centro elaborazione dati in ambiente IBM DOS/VS.

Detta prova avrà valore eliminatorio per l'ammissione alle successive prove di concorso.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 28 marzo* 1980 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora, del luogo in cui i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1980, muniti del documento legale d'identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno superato la prova preliminare, che ha valore eliminatorio per l'ammissione al concorso, saranno ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1861 ad oggi;

2) risoluzione di problemi relativi a situazioni di gestione operativa in ambiente IBM DOS/VS.

A ciascun dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti. I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare il grado di esperienza e la preparazione professionale e tecnica nonché la cultura generale, con particolare riguardo a nozioni generali in materia di ordinamento costituzionale dello Stato.

Al colloquio è attributo un massimo di 20 punti. Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato nel colloquio un minimo di 14 punti.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Il personale assunto verrà sottoposto ad un periodo di prova di un anno. Qualora il periodo di prova si concluda con un giudizio di non idoneità, il contratto è risolto.

I decreti della Presidenza del Senato numeri 5085 e 5089, con l'indicazione delle clausole del contratto da stipulare e la determinazione del relativo trattamento economico, sono ostensibili presso il servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33), cui gli interessati potranno, in ogni caso, rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle n. 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .);

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . . comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . . . . .

Allega:

certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado.

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi per la nomina a disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	n. 4	Lazio	n. 8
Liguria	» 4	Abruzzo	» 2
Lombardia	» 7	Campania	» 9
Veneto	» 4	Puglia	» 2
Friuli-Venezia Giulia . .	» 3	Basilicata	» 1
Emilia-Romagna	» 4	Calabria	» 3
Toscana	» 6	Sicilia	» 6
Marche	» 3	Sardegna	» 8

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali o di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma

dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Deduzione di un disegno compiuto, da schemi quotati, relativi a piante e sezioni di manufatti e lucidatura su supporto trasparente di disegno topografico.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana.

Storia d'Italia dal 1870.

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media d'obbligo.

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 15 *maggio* 1980.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati disegnatori in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 367

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Intendenza di Finanza
di . . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . nato il . . a . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(364)

Ulteriore aumento del numero dei posti del concorso, per esami, a operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978, registro n. 23 Finanze, foglio n. 319, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 del 19 giugno 1978, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1979, registro n. 12 Finanze, foglio n. 193, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 17 aprile 1979, con il quale i posti messi a concorso con il decreto succitato sono stati elevati da centoventisette a settecentoquindici come segue:

centotrenta nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici;

cinquecentoventinove nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro;

cinquantasei nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, fra altri, concorsi, per esami, a complessivi:

quarantaquattro posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici;

trecentocinquanta posti di operatore tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati complessivi trecentonovantaquattro posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario, anche nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, aumentare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 31 maggio 1978 e già elevati con il richiamato decreto ministeriale 1° marzo 1979, utilizzando i trecentonovantaquattro posti autorizzati come sopra e ripartiti secondo i ruoli di spettanza;

Considerato che il numero di ammessi alla prova pratica ed al colloquio offre comunque possibilità di selezione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di operatore tecnico in prova messi a concorso con il decreto ministeriale 31 maggio 1978 ed aumentati con il decreto ministeriale 1° marzo 1979, di cui nelle premesse, sono ulteriormente elevati da settecentoquindici a millecentonove come segue:

centosettantaquattro nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici;

ottocentosettantanove nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro;

cinquantasei nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 2.

I suddetti millecentonove posti vengono ripartiti fra le regioni, a modifica di quanto stabilito nell'art. 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1978 e nell'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1979, nel modo seguente:

REGIONI	Ruolo dell'amministrazione centrale e intendenze di finanza	Ruolo dell'amministrazione periferica tasse e II.II.AA. - uffici del registro	Ruolo dell'amministrazione periferica tasse e II.II.AA. - conservatorie RR.II.	*Totali* (per regione)
Abruzzo	4	15	—	19
Basilicata	—	5	—	5
Calabria	—	8	—	8
Campania	—	10	—	10
Emilia-Romagna	10	75	5	90
Friuli-Venezia Giulia	2	30	3	35
Lazio	85	60	—	145
Liguria	8	38	3	49
Lombardia	22	220	20	262
Marche	4	11	—	15
Molise	—	5	—	5
Piemonte	14	160	8	182
Puglia	—	13	—	13
Sardegna	8	20	3	31
Sicilia	—	20	—	20
Toscana	7	77	7	91
Trento (provincia autonoma)	—	12	—	12
Umbria	2	15	—	17
Valle d'Aosta	—	8	1	9
Veneto	8	77	6	91
Totali. (per ruolo)	174	879	56	1.109

Art. 3.

Restano ferme le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1979, circa le assegnazioni dei vincitori ai singoli ruoli e regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 71

(457)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979, registro n. 4 Difesa, foglio n. 117;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1979, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 130;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1979, con il quale è sostituito, nell'incarico di membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese della commissione suindicata, il maggior gen. C.C.r.c. in P.A. Ferrari Germano con il magg. C.C.r.c. in s.p.e. Magistrelli Massimo (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Villani Alberico . . . . punti 469,00
2. Sabatini Marco . . . . » 441,50
3. Fedri Egisto . . . . » 435,50
4. Bucci Ernesto . . . . » 434,00
5. Abbati Giorgio . . . . » 426,50
6. Parise Luigi . . . . » 426,00
7. Fedele Vincenzo . . . . » 423,50
8. Berardi Luigi . . . . » 414,50
9. Sernicola Roberto . . . . » 411,25
10. Li Greci Giuseppe . . . . » 400,00
11. Rossi Matteo . . . . » 390,00
12. Dello Iacovo Mario . . . . » 386,00
13. Lo Iacono Calogero . . . . » 379,00
14. Nicolosi Francesco . . . . » 359,00
15. Di Camillo Luciano . . . . » 353,00
16. Basile Antonio . . . . » 352,25
17. Cuciniello Gennaro . . . . » 350,50
18. Marilotti Sandro . . . . » 337,00
19. Tuzio Mario . . . . » 305,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1979
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 314

(309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pavia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1979, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pavia;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pavia, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangiaterra Giuseppe . . . . . . punti 97,833 su 132
2. Boianelli Fernando . . . . » 94,740 »
3. Centonze Gaspare . . . . » 92,840 »
4. Zaccardi Leonzio . . . . » 88,268 »
5. Porcile Luciano . . . . » 85,000 »

6. Scotto Michele . . . . punti 84,622 su 132
7. D'Angelo Domenico . . . » 84,104 »
8. De Stefano Vincenzo . . » 82,545 »
9. Lauletta Angelo . . . » 82,454 »
10. Circosta Lorenzo . . . » 82,267 »
11. Armocida Elio . . . » 81,602 »
12. Labriola Antonio . . » 80,100 »
13. Boninsegna Gilberto . . . . » 80,000 »
14. Patriarca Emilio . . . » 79,933 »
15. Visone Aniello . . . . » 78,845 »
16. Mangiapane Antonino . . . . » 78,287 »
17. Recchia Ezio . . . . . . » 78,177 »
18. Guido Pasquale . . . . . . » 76,698 »
19. Strano Giuseppe . . . . . » 76,526 »
20. Pompeo Luigi . . . » 75,650 »
21. Ciccone Saverio . . . . » 75,563 »
22. Bianchini Virginio . » 74,984 »
23. Pazzaglia Mario . . . . . » 74,738 »
24. Bova Antonino . . . » 74,400 »
25. Gianfranchi Ruggero Cleto . . . » 74,104 »
26. Famiglietti Giuseppe . » 74,050 »
27. Augurio Garibaldi . . . . » 73,983 »
28. Colangelo Salvatore . . . . . . » 73,795 »
29. Marazzina Felice . . » 73,750 »
30. Incandela Francesco . . . . » 73,684 »
31. Mita Antonio . . . . . » 73,577 »
32. Pace Antonino . . . . » 73,500 »
33. Passeri Sergio Maria . . . . » 73,365 »
34. Russo Alesi Domenico . . . » 73,150 »
35. Silvestri Boris . . . . . » 72,952 »
36. Chindamo Giuseppe . . . . . » 72,797 »
37. Zagordo Cosimo . . . . . » 72,778 »
38. Bondioni Pietro . . . . » 72,752 »
39. Falciglia Antonino . . . . . » 72,652 »
40. Conte Antonio . . . . » 72,013 »
41. Lo Martire Stelio . . . . . » 71,997 »
42. Pesente Elio . . . . » 71,976 »
43. Di Caprio Salvatore . . . » 70,866 »
44. Aprile Pietro Maria . . . » 70,527 »
45. Salari Giuseppe . . . . . . » 70,436 »
46. Onofri Ermanno . . . . » 70,382 »
47. Muriana Giuseppe . . . . . » 70,072 »
48. Gobbi Ampelio . » 70,013 »
49. Pira Giacomo . » 69,300 »
50. Faillace Peppino . . » 68,926 »
51. Barbero Angelo . . . . » 68,450 »
52. Scorza Saverio . . » 68,446 »
53. Gigliotti Giovanni . » 66,822 »
54. Tabarrini Agostino . » 66,818 »
55. Patriarca Mario . » 66,520 »
56. Rampelli Vincenzo . . » 66,316 »
57. Luchetti Loreto . . . . » 66,033 »
58. Marzola Uber . . . . » 66,000 »
59. Pelagalli Vittorio . . . . » 65,902 »
60. Magoni Beniamino . . . . » 65,599 »
61. Zaffanella Aldo . . . . » 65,538 »
62. Nitti Gabriele . . . » 64,905 »
63. Santoro Pasquale . . . . . » 64,760 »
64. Petrolo Ettore . . . . . . » 64,454 »
65. Famiglietti Mario . » 64,366 »
66. Marinelli Gaspero . . . . . » 64,240 »
67. Ladogana Raffaele . . . . . » 63,782 »
68. Rebecchi Renzo . . . . » 61,886 »
69. Liotti Francesco . . . . » 60,666 »
70. Polloni Carlo . . . . » 60,585 »
71. Bruno Carmelo . . . . . » 60,500 »
72. Zappalorto Flavio . . . . . » 60,100 »
73. Costardi Felice . . . . . » 59,516 »
74. Giordano Giovanni . . . . . » 58,965 »
75. Giorgi Ruggero . . . . . » 58,545 »
76. Mangiameli Sebastiano . . . . . » 58,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: DARIDA

(308)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di San Giuliano Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 71/Sanità del 17 marzo 1975, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento, mediante concorso interno, per titoli, della condotta ostetrica unificata di San Giuliano Milanese;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1979, con la quale il prof. Gabriele Oppo facente parte di detta commissione ha rassegnato le dimissioni;

Vista la lettera n. 1466/sn dell'8 maggio 1974 dell'ordine dei medici di Milano;

Ritenuto di chiamare a far parte della commissione, in sostituzione del prof. Gabriele Oppo, il prof. Roberto Belgeri, facente parte della terna a suo tempo designata dall'ordine dei medici della provincia di Milano;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gabriele Oppo, componente della commissione giudicatrice indicata in premessa, dimissionario, il prof. Roberto Belgeri viene chiamato a far parte della commissione stessa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Milano, all'albo pretorio della prefettura e all'albo del comune interessato.

Milano, addì 22 ottobre 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

(43)

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1979, n. 408/San.Pv, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1977, indetto con decreto del presidente della giunta regionale 1° giugno 1978, n. 188/San.Pv, le condotte mediche dei seguenti consorzi e comuni:

consorzio medico tra i comuni di Certosa di Pavia e Borgarello;
consorzio medico tra i comuni di Filighera e Genzone;
condotta medica unica del comune di Romagnese;
condotta medica unica del comune di San Genesio e Uniti;
consorzio medico tra i comuni di Vistarino e Copiano.

(367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto 29 novembre 1979, n. 3231/2, sono state stralciate dal bando di concorso n. 3632 del 31 dicembre 1977, indetto da questo ufficio per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1977, le condotte di Fano (Fenile), Mercatello sul Metauro (unica), Pergola 1ª (Capoluogo), Pergola 3ª (zona sud-est capoluogo), Pesaro-Levante, Pesaro-Pozzo e S. Costanzo 1ª (capoluogo).

Restano invariate tutte le altre condizioni previste dal bando suddetto.

(44)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di oculistica;

un posto di aiuto ed un posto di assistente di immunoematologia addetti al servizio trasfusionale;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(164/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(157/S)

OSPEDALE DI VIPITENO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Gli aspiranti devono essere in possesso del certificato dal quale risulta che il concorrente ha superato l'esame della conoscenza della lingua italiana e tedesca, come previsto dalle disposizioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vipiteno (Bolzano).

(160/S)

OSPEDALE « F. FIMOGNARI » DI GERACE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(168/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(161/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(165/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(167/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e di ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(159/S)

OSPEDALE « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di primario di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(156/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(166/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (Aquila).

(158/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(162/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800200)